

cuni impiegati i quali sono in condizione di vera aspettativa si computerebbe soltanto il tempo per la metà, e questo è giusto; ad altri invece i quali sono intrinsecamente nella stessa condizione, solo perchè questa condizione è qualificata colla parola *disponibilità*, si applicherebbe una norma contraria, per la quale verrebbero a godere l'intero periodo di tempo da essi passato in questa loro speciale condizione.

Quindi per impedire, secondo il mio avviso, codesta ingiustizia, ho proposto che anche per coloro, i quali si trovassero posti in disponibilità in amministrazioni nelle quali, giusta le leggi regolatrici, si riconosceva unicamente lo stato di disponibilità e non quello di aspettativa, il tempo non si valutasse che per la metà.

**MAGLIANI, commissario regio.** L'onorevole proponente allude ad alcune legislazioni dei cessati Stati di Italia, nelle quali non era riconosciuto lo stato di disponibilità e d'aspettativa degl'impiegati civili nel modo definito dall'ultima legge dell'11 ottobre 1863.

Veramente secondo le varie provincie vi erano impiegati collocati in attenzione di destino, in attenzione di altre cariche, o posti in disponibilità, o in aspettativa per cause differenti da quelle previste dalla legge 11 ottobre 1863.

Ora, per classificare questi impiegati nelle categorie legali a cui debbono oggimai appartenere, il Governo ha nominato per regio decreto una Commissione la quale ha precisamente l'incarico di far esame dei titoli e della posizione di essi, di esaminare soprattutto le cause per le quali furono allontanati dall'impiego con una formola qualunque. Quando la Commissione avrà compiuto il suo lavoro, si potranno classificare questi impiegati tra quelli in disponibilità o tra quelli in aspettativa. E allora la legge sarà applicata egualmente per tutti.

Per esempio, vi ha in Napoli impiegati messi in attenzione di destino. La Commissione vedrà, secondo le cause che diedero luogo a quella misura, se oggi si debbano considerare come impiegati di disponibilità o in aspettativa, a termini della legge 11 ottobre. In Toscana e in Piemonte si usava la parola *aspettativa* anche nei casi che ora danno luogo alla disponibilità.

Quando la Commissione avrà fatto questo esame, ed il Governo avrà riconosciuto la posizione di tutti questi impiegati, la legge dell'11 ottobre sarà a tutti applicata in modo eguale ed uniforme. Ed allora sarà egualmente facile per tutti l'applicazione della legge sulle pensioni, poichè a quelli che saranno dichiarati impiegati in disponibilità per soppressione d'ufficio verrà computato il servizio per intero; agl'impiegati dichiarati in aspettativa per motivi di salute sarà computata la metà, ed quegli altri finalmente che saranno dichiarati impiegati in aspettativa per motivi di famiglia non sarà computato affatto il tempo in cui sono stati fuori servizio.

Dopo queste dichiarazioni mi pare che sia superflua l'aggiunta che propone l'onorevole Ferraris, impercioc-

chè a conseguire il suo intento si provvede nel modo che ho brevemente indicato.

**FERRARIS.** Siccome le dichiarazioni dell'onorevole commissario regio tendono a dare assicuranza che scompariranno, nell'applicazione della legge, quelle ragioni di disuguaglianza che mi avevano indotto a proporre l'articolo, dichiaro di ritirarlo.

**PRESIDENTE.** Leggo l'articolo 44:

« Con regolamento approvato con decreto reale saranno stabiliti:

« I titoli e documenti che dovranno essere presentati per giustificare il diritto alla pensione;

« Le norme colle quali dovranno essere accertate le cause, la natura, la gravità, le conseguenze delle infermità e ferite che danno diritto alla pensione a termine di questa legge;

« Le altre disposizioni necessarie alla esecuzione della presente legge. »

Lo metto ai voti.

(È approvato).

A quest'articolo l'onorevole Crispi ha proposto per terzo alinea la seguente aggiunta:

« Le norme per regolare fin da ora lo stato di servizio di quegli'impiegati ai quali possa applicarsi il disposto dell'articolo 42 a tempo del loro collocamento a riposo. »

La Commissione accetta?

**DE FILIPPO, relatore.** La Commissione accetta.

**PRESIDENTE.** Il commissario regio pure?

**MAGLIANI, commissario regio.** Sì, accetto.

**PRESIDENTE.** Pongo a partito l'aggiunta del deputato Crispi.

(È approvata).

Pongo ora ai voti l'ultima proposta, che è un articolo del deputato Petruccelli:

« La presente legge vale a regolare le pensioni a cui gl'impiegati avessero potuto acquistare diritto fino al momento delle pubblicazioni di essa.

« Per l'avvenire, essi impiegati non saranno più soggetti a rilasciare quella parte del loro stipendio che addimandasi ritenuta, e conseguentemente non avranno più diritto a pensione di sorta. »

Il deputato Michelini propone un articolo che sarebbe da sostituire a quello del deputato Petruccelli.

Esso è così concepito:

« Dalla promulgazione della presente legge cesseranno le ritenute sugli stipendi degl'impiegati, i quali non avranno più diritto a pensione, se non in ragione del servizio antecedente. »

**PETRUCELLI.** Io ritiro la mia proposta perchè credo più utile di sostituirvi, quando venga la discussione del bilancio, un articolo col quale domanderò che gli stipendi degl'impiegati del regno d'Italia siano diminuiti fino al *maximum* di 12,000 lire.

**MICHELINI.** Associandomi all'idea dell'onorevole Petruccelli, di fare quella proposta che ha indicato quando si discuterà il bilancio passivo del 1864, io ritiro frattanto il mio emendamento che avea in animo